

(N. 2298)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2660)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 DICEMBRE 1957

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale
delle ricevitorie del lotto.

Art. 1.

Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 89. — « I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:

sulle prime lire 1.270.000	28,35 %
da lire 1.270.001 a lire 2 milioni	4,95 %
da lire 2.000.001 a lire 5 milioni	3,70 %
da lire 5.000.001 a lire 10 milioni	1,85 %
oltre lire 10.000.000	1,55 %

Art. 91. — « La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 420.000 quando risulti inferiore a tale somma.

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione, l'amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettorie ».

Art. 94. — « Ai fini dell'applicazione della ritenuta a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sarà presa a base la liquidazione dell'aggio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91 ».

Art. 95. — « Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle

per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in forma forfetaria, nella misura corrispondente al 50 per cento dell'aggio lordo spettante, liquidato ai sensi dei precedenti articoli 89 e 91 diminuito di lire 220.000. Il relativo importo sarà prelevato insieme con gli acconti d'aggio.

L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul rimborso forfetario di cui al secondo comma del presente articolo. Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Art. 99. — « I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio, diminuito come al secondo comma del precedente articolo 95, nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di prima classe;

del 7 per cento per le ricevitorie di seconda classe;

del 6 per cento per le ricevitorie di terza classe;

del 5 per cento per le ricevitorie di quarta classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie ed i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 3,60 per cento della sola retribuzione per essi stabilita.

Tale ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, al quale spetta l'obbligo di versare all'Ente l'intero contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore.

Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.

Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori di uso, le somme dovute ai termini dell'articolo 4 del regolamento sul lotto, per i bollet-

tari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali ».

Art. 100. — « Il settimo dell'aggio netto relativo alle riscossioni eccedenti i primi 5 milioni di lire annue è attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.

Ai fini di cui sopra le gestioni di ciascun ricevitore inferiori ad un anno sono ragguagliate ad anno intero ».

Art. 2.

L'articolo 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 33.200 mensili;

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 22.130 mensili;

c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 16.600 mensili.

La spesa per il personale di cui sopra è prelevata dai gestori mensilmente dalla riscossione della ricevitoria, portandola a discarico sul conto di cui all'articolo 238 del regolamento ».

Art. 3.

Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi:

1) l'indennità di carovita, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e successive modificazioni;

2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 399;

3) L'assegno personale pensionabile di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952.

Allo stesso personale sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno personale di sede è corrisposto integralmente quando l'aiuto ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore presta servizio per quattro giorni la settimana; in ragione della metà, quando l'aiuto ricevitore presta servizio per tre giorni la settimana.

Art. 4.

L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è pari a un dodicesimo dell'aggio lordo liquidato ai sensi dell'articolo 89 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.

L'ammontare della predetta gratificazione non può essere inferiore alla somma lorda

corrisposta allo stesso titolo all'aiuto ricevitore che presta servizio per l'intera settimana e non può superare le lire 60.000 lorde.

L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante agli aiuto ricevitori ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è pari ad una mensilità della retribuzione stabilita in base all'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 5.

Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.